

**TRIBUNALE DI AVELLINO  
II SEZIONE CIVILE**

L'anno 2018 il giorno 24 del mese di settembre sono presenti innanzi al giudice unico Annachiara Di Paolo nella causa civile iscritta al n. *omissis* del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, avente ad

**OGGETTO:** restituzione

**TRA**

**CLIENTE**

**ATTORE**

**E**

**BANCA**

**CONVENTA**

I procuratori costituiti hanno concluso come da verbale.

All'esito della discussione orale il giudice unico Annachiara Di Paolo pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Con l'atto introduttivo il CLIENTE – premesso che: aveva intrattenuto con la convenuta un rapporto di conto corrente n. *omissis* e un conto anticipi n. *omissis*; che gli interessi passivi erano stati capitalizzati trimestralmente; – ha chiesto accertarsi il credito vantato dall'attrice, la nullità delle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale.

Va evidenziato che la domanda di ripetizione d'indebito è stata formulata in riferimento ad un conto corrente ancora aperto.

Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito prevalente, nell'ipotesi di conto corrente munito di provvista costituita da un'apertura di credito non è configurabile, durante lo svolgimento del conto, un credito esigibile della banca verso il correntista ed i versamenti, consistendo in semplici operazioni contabili di accredito dirette a ripristinare la provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, non hanno funzione solutoria e non sono tali da giustificare una possibile azione di ripetizione.

In ogni caso, in generale, **la ripetizione dell'indebito oggettivo postula un pagamento, che, considerate le modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto (Cass. 2010, n. 24418).**

La domanda va, dunque, rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Le spese di ctu restano a carico di parte attrice.

*Sentenza, Tribunale di Avellino, Giudice Annachiara Di Paolo, n. 1543 del 24 settembre 2018*

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Avellino - II sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di Paolo, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di giudizio che liquida in 2.738,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15%

Così deciso in Avellino il 24 settembre 2018

Il Giudice Unico Annachiara Di Paolo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS